

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: SERV. FITOSAN. REG.LE E INNOVAZ. IN AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE

N. G03994 del 10/12/2013

Proposta n. 19289 del 29/11/2013

Oggetto:

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. - COOPERATIVA AGRICOLA ETRURIA A R.L. - Partita IVA 00092150564 - comune di GROTTI DI CASTRO (VT). Rinnovo autorizzazioni fitosanitarie N. 12/0399 per variazione.

Proponente:

Estensore	SINTINI ANDREA	_____
Responsabile del procedimento	SINTINI ANDREA	_____
Responsabile dell' Area	A. BIANCHI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. – COOPERATIVA AGRICOLA ETRURIA A R.L. – Partita IVA 00092150564 – comune di GROTTI DI CASTRO (VT). Rinnovo autorizzazioni fitosanitarie N. **12/0399** per variazione.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Su proposta del Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante "Disciplina della produzione e del commercio delle sementi", ed il relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni di attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

VISTO il Decreto Legislativo 2 agosto 2007 n. 150, che all'art. 12 dispone che la licenza per la produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti sementieri prevista dall'articolo 2 della L. 25.11.1971, n. 1096, è sostituita dall'autorizzazione prevista dagli artt. 19 e 55 del DLgs n. 214/2005;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12/11/2009 concernente: "Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214";

VISTA la Legge Regionale 11 Giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale";

CONSIDERATO che l'articolo 19 del D.Lgs. n. 214/2005 elenca i soggetti che devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali;

CONSIDERATO che l'articolo 20 del D.Lgs. n. 214/2005 elenca i soggetti che devono iscriversi al Registro ufficiale dei produttori (RUP) operante presso il Servizio fitosanitario nazionale;

CONSIDERATO che il D.M. 12/11/2009 stabilisce:

- i criteri per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di produzione, commercializzazione ed importazione da Paesi terzi dei vegetali e prodotti vegetali di cui all'articolo 19 del D.Lgs n. 214/2005 e s.m.i. e gli elementi essenziali per il rilascio dell'iscrizione al RUP di cui all'articolo 20 del D.Lgs n. 214/2005 e s.m.i. e
- che le autorizzazioni fitosanitarie rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 12/11/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2010, n. 68, conservano validità a condizione che le ditte interessate si adeguino ai requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature dandone comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale entro due anni dall'entrata in vigore del medesimo D.M. 12/11/2009;

VISTA l'iscrizione della COOPERATIVA AGRICOLA ETRURIA A R.L. al Registro ufficiale dei produttori, prot. 2915 del 18.09.1996, per la categoria "commerciante di patate da consumo";

VISTA l'autodichiarazione di adeguamento requisiti, resa ai sensi del D.P.R 445/2000 e dell'articolo 6 del D.M. 12/11/2009, pervenuta da parte della COOPERATIVA AGRICOLA ETRURIA A R.L. entro i termini previsti;

RITENUTO che la COOPERATIVA AGRICOLA ETRURIA A R.L. risulta in possesso di valida iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori, la quale sottende a maggiori obblighi e requisiti di quelli previsti per le autorizzazioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 214/2005 e s.m.i.;

VISTA la domanda di variazione prot. 52415 del 25.10.2013, presentata dalla COOPERATIVA AGRICOLA ETRURIA A R.L. – Partita IVA 00092150564 – con sede legale in Via Aldo Moro 5 - 01025 GROTTI DI CASTRO (VT), con la quale si richiede di rilasciare un nuovo atto autorizzativo per estensione del settore di attività anche alla "Produzione sementi" ed in particolare "confezionamento riconfezionamento" di tuberi-seme di patate;

VISTO il verbale del sopralluogo effettuato in data 18/11/2013 per l'accertamento dei requisiti tecnici previsti dall'art. 5, commi 1, 2 e 3 e dall'allegato IV del DM 26250 del 12/11/2009, con il quale è stata verificata la consistenza dei locali, macchinari, strutture, ed attrezzature, dal quale risulta la loro conformità ma altresì la coesistenza nei locali, macchinari, strutture, ed attrezzature della ditta MA.DE.CO. S.r.l.;

VISTA l'iscrizione della ditta MA.DE.CO. S.r.l., la quale svolge attività di commercio di patate da mensa e di tuberi-seme ed inoltre di lavorazione sementiera dei tuberi-seme, al Registro ufficiale dei produttori, prot. 1562 del 11.04.1994, per la categoria "sementi e bulbi", con autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per i tuberi-seme di patate e la relativa licenza sementiera n. 14 del 3.1.1995 rilasciata dalla Camera di Commercio di Viterbo;

CONSIDERATO che per il rilascio della variazione richiesta dalla COOPERATIVA AGRICOLA ETRURIA A R.L. è necessario che i locali, macchinari, strutture, ed attrezzature siano ben distinti e separati da quelli della ditta MA.DE.CO. S.r.l.;

VISTE le integrazioni documentali pervenute con protocolli n. 116966 del 25.11.13, n.119339 e n.119433 del 26.11.13, consistenti in relazioni, contratti e planimetrie riguardanti le ditte COOPERATIVA AGRICOLA ETRURIA A R.L. e MA.DE.CO. S.r.l., nelle quali sono chiaramente individuati e distinti i locali, macchinari, strutture, ed attrezzature di competenza della ditta COOPERATIVA AGRICOLA ETRURIA A R.L. e, rispettivamente, della ditta MA.DE.CO. S.r.l.;

RITENUTE le integrazioni sufficienti a garantire che l'esercizio delle attività da parte della ditta MA.DE.CO. S.r.l. sia chiaramente distinguibile da quello della COOPERATIVA AGRICOLA ETRURIA A R.L.;

ACCERTATO che la ditta è in possesso dei requisiti professionali necessari per l'esercizio dell'attività, di cui all'art. 4, comma 3, del D.M. 12/11/2009;

ATTESO che la ditta ha versato le tariffe fitosanitarie dovute per l'annualità in corso e per il rilascio della variazione richiesta;

RITENUTO di poter rilasciare alla COOPERATIVA AGRICOLA ETRURIA A R.L. – Partita IVA 00092150564 – con sede legale in Via Aldo Moro 5 - 01025 GROTTI DI CASTRO (VT) la variazione richiesta;

RITENUTO necessario modificare la numerazione delle autorizzazioni fitosanitarie in possesso della ditta, in attuazione dell'Allegato II/A lett. c) del D.M. 12/11/2009;

DETERMINA

per quanto in premessa,

ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e successive modificazioni, del D.M. 12 novembre 2009, della Legge 25 novembre 1971, n. 1096, del Decreto Legislativo 2 agosto 2007 n. 150

per la COOPERATIVA AGRICOLA ETRURIA A R.L.

Partita IVA 00092150564

Indirizzo sede legale: Via Aldo Moro 5 - 01025 GROTTI DI CASTRO (VT)

Indirizzo centro aziendale codice 001: S.S.74 Maremmana km 75+600 - 01025 GROTTI DI CASTRO (VT)

- di rinnovare con il numero **12/0399** le autorizzazioni fitosanitarie in possesso ed in particolare:

- autorizzazione art. 19 del DLgs n. 214/2005, categoria centro di raccolta e centro di spedizione di patate da consumo, commercio all'ingrosso di tuberi-seme di patate e confezionamento/riconfezionamento di tuberi-seme di patate;
- iscrizione al Registro ufficiale dei produttori;
- autorizzazione all'uso del passaporto ordinario per i seguenti vegetali e prodotti vegetali commercializzati nel centro aziendale 001:

N. ord.	Settore di attività	Nome botanico di specie e/o generi	Zone protette	Specifiche
1	Sementi	<i>Solanum</i> L. e relativi ibridi	no	Vegetali a tuberi o stoloni, destinati alla piantagione

- di imporre alla ditta le prescrizioni previste all'allegato III, lettere F.a, F.c, G.a, H con particolare attenzione ai punti 13 e 14 relativi alla separazione delle aree lavorazione e vendita sementi ed ai locali di quarantena, contemplate anche all'articolo 5, commi 2 e 3, del D.M. 12/11/2009.

La ditta è tenuta ad aggiornarsi sulle normative in materia fitosanitaria consultabili sui siti istituzionali del Servizio Fitosanitario Regionale e del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Servizio Fitosanitario Centrale.

La presente determinazione non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio.

Ricorrono le condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE REGIONALE

Roberto Ottaviani